

Riferimento 2445

Procedura pubblica selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. (ricercatore in tenure track), in regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per il settore scientifico disciplinare PHYS-05/A

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii. ed il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTA la legge 15 aprile 2004, n. 106: "*Norme relative al deposito legale di documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*" nonché il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 "*Regolamento recante norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "*Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 240/2010*";

VISTO il Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, concernente "*Criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97 “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013*” ed in particolare l’art. 7;

VISTO il D.P.C.M. 9 novembre 2021, relativo alle “*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento*”;

VISTO il Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto ministeriale 10 maggio 2023 n. 456 recante “*Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*” e ss.ii.;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e in particolare l’articolo 1, comma 297, lettera a) il quale prevede che il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di “*75 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro per l’anno 2023, 640 milioni di euro per l’anno 2024, 690 milioni di euro per l’anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 destinati all’assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell’aspirante nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca (...) sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento*”;

CONSIDERATO che, in attuazione dell’articolo 1, comma 297, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si rendono disponibili le risorse per l’attivazione di una pluralità di piani di reclutamento del personale delle Istituzioni universitarie statali in relazione agli incrementi delle risorse stanziati dal 2022 al 2026;

VISTO il Decreto Ministeriale 6 maggio 2022, n. 445 “*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026*”, con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca, a valere sulle risorse stanziati dall’articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha assegnato alle Istituzioni universitarie statali le risorse destinate alla attivazione dei seguenti piani straordinari di reclutamento di professori universitari, ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di personale tecnico amministrativo:

Piano Straordinario	Anno	Euro (milioni)
---------------------	------	----------------

A	2022	75
	dal 2023	300
B	dal 2024	340
C	dal 2025	50
D	dal 2026	50
TOTALE	dal 2026	740

VISTO il Decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 795 “*Piano Straordinario Reclutamento Personale Universitario 2024*”, cd. *Piano straordinario B*, in virtù del quale l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è risultata assegnataria di **59,50 punti organico** (*tabella 1 allegata al Decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 795*);

TENUTO CONTO che, stante il disposto dell’articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall’art. 12 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le assunzioni e le prese di servizio a valere sulle risorse di cui al citato Decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 795 sono da effettuarsi entro il 31 dicembre 2027;

VISTO il Decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, recante “*La determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240*” ed i relativi allegati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 9 maggio 2024 ed entrato in vigore in pari data;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, emanato con Decreto rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dall’art.14, comma 6-decies del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79*”, emanato con Decreto rettorale n. 2378 del 6 ottobre 2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica, assunta nella seduta del 24 settembre 2024;

VISTA la delibera del Senato Accademico 8.5), assunta nella seduta del 15 ottobre 2024;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 10.6), assunta nella seduta del 22 ottobre 2024, con la quale è stata approvata la proposta di attivazione della procedura pubblica selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*ricercatore in tenure track*), in regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per il settore scientifico disciplinare PHYS-05/A – *Astrofisica, cosmologia e scienza dello spazio*, a valere sulle risorse di cui al combinato disposto dei Decreti ministeriali 6 maggio 2022 n. 445 e 26 giugno 2023, n. 795 “*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026*” - *Piano straordinario B*;

CONSIDERATO che la posizione dispone della necessaria copertura finanziaria, come da delibera del Consiglio di amministrazione sopra citata;

DECRETA

Art. 1 - Indizione della procedura pubblica di selezione

1. È indetta la seguente procedura pubblica selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. (*ricercatore in tenure track*), in regime di impegno a tempo pieno, presso il **Dipartimento di Fisica**:

Riferimento 2445	
Settore scientifico disciplinare	PHYS-05/A – <i>Astrofisica, cosmologia e scienza dello spazio</i>
Sede di afferenza e di servizio	Dipartimento di Fisica
Requisito specifico di partecipazione:	Dottorato di ricerca in Fisica o in Astronomia o in Astrofisica o in Scienza dello Spazio o in Fisica della Gravitazione
Attività di ricerca prevista	L'impegno scientifico consiste nello svolgimento di attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, con particolare riguardo allo studio della fisica della materia oscura e del mezzo intra-cluster attraverso l'analisi di grandi campioni di Ammassi di Galassie osservati sia nella banda a microonde che quella a raggi X. Nello specifico le attività di ricerca previste verteranno, tra l'altro su: a) osservazioni e analisi dati di grandi campioni di Ammassi di Galassie sia in a raggi X che nella banda a microonde; b) studio della fisica della materia oscura e del mezzo intergalattico negli Ammassi di Galassie; c) studio della struttura su larga scala dell'Universo; d) supporto scientifico e tecnico per lo sviluppo dei futuri osservatori a raggi X e nella banda a microonde.
obiettivi di produttività scientifica	Gli obiettivi di produttività scientifica si sostanziano in: a) studio degli ammassi di galassie; b) caratterizzazione delle proprietà fisiche della materia oscura attraverso lo studio degli ammassi di galassie; c) caratterizzazione delle proprietà fisiche del gas

	intergalattico, attraverso osservazioni in banda X e nelle microonde; d) supporto scientifico per lo sviluppo di nuovi osservatori spaziali in banda X e nelle microonde.
Impegno didattico concernente l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti	L'impegno didattico consiste nello svolgimento di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, relativamente agli insegnamenti del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura.
Attività di terza missione prevista	Le attività di terza missione previste sono definite dal piano triennale di dipartimento e includono: 1) divulgazione scientifica incluse attività di orientamento e <i>public engagement</i> con un'ottica di genere; 2) collaborazioni con le scuole; 3) progetti di <i>citizen science</i> per coinvolgere la comunità in progetti di ricerca; 4) organizzazione di mostre e musei; 5) pubblicazioni divulgative; 6) partecipazione a programmi televisivi e radiofonici; 7) sviluppo di applicazioni e software educativi; 8) attività di trasferimento tecnologico.
Lingua straniera richiesta e livello di conoscenza	<i>Lingua straniera:</i> lingua inglese <i>Livello:</i> ottimo
Numero massimo di pubblicazioni da presentare	12 (dodici)

2. La procedura pubblica selettiva di cui al presente decreto è aperta e non soggetta alle riserve di partecipazione di cui all'articolo 24 comma 1-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. nonché all'articolo 14, comma 6-septiesdecies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, così come modificato dall'art. 26, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

3. La posizione di cui al presente bando è a valere sulle risorse di cui al combinato disposto dei Decreti ministeriali 6 maggio 2022 n. 445 e 26 giugno 2023, n. 795 "*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026*" - Piano straordinario B.

4. L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura pubblica selettiva i candidati italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

- (1) essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, così come specificamente individuati nel precedente articolo 1, comma 1 alla voce “*Requisito specifico di partecipazione*”.

Le candidate e i candidati in possesso di **titoli di studio conseguiti all'estero** sono tenuti ad allegare alla domanda:

- copia del riconoscimento accademico (*equipollenza*) o del riconoscimento finalizzato (*equivalenza*) del titolo estero a quello italiano rilasciato ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001

oppure

- nelle more del rilascio da parte degli organi preposti del riconoscimento accademico o del riconoscimento finalizzato del titolo estero a quello italiano, copia della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza presentata (*copia della PEC*).

L'allegazione di documentazione diversa da quelle sopra specificate (a mero titolo esemplificativo ed in via non esaustiva: traduzione legalmente riconosciuta, dichiarazioni di valore, ecc.) non sarà presa in considerazione e determinerà l'esclusione dalla procedura.

L'Ateneo si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

In ogni caso, la documentazione comprovante il riconoscimento accademico o il riconoscimento finalizzato del titolo di studio conseguito all'estero a quello italiano dovrà, a pena di esclusione, essere presentata all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

- (2) il godimento dei diritti civili e politici.
- (3) di essere in regola con le leggi sugli obblighi di leva (*tale requisito è richiesto ai soli cittadini italiani*).
- (4) di avere idoneità fisica al servizio all'impiego cui la procedura si riferisce.
- (5) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo.
- (6) di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall'assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso pubbliche amministrazioni.
- (7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. n. 3 del 1957.

2. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, in aggiunta a tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani, devono possedere i seguenti requisiti:

- (a) godere dei diritti politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- (b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:

- i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. (RTT);
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione;

4. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle candidature.
5. I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione in merito ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione al possesso dei requisiti per l'ammissione.
6. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato durante o anche successivamente allo svolgimento della procedura, comporta l'esclusione dalla procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

Art. 3 - Domanda di ammissione - Termini e modalità

1. Per partecipare alla procedura selettiva, i candidati redigono la domanda secondo lo schema allegato al presente decreto (Allegato A) e pubblicato, unitamente al presente decreto, sul sito dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il link:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt

2. I candidati sono tenuti a presentare la domanda indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, firmata digitalmente oppure siglata su ogni pagina, datata e sottoscritta con firma autografa in calce, **nonché corredata dagli allegati** indicati al successivo comma 7 del presente articolo, **a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del trentesimo giorno successivo** a quello della pubblicazione dell'avviso di indizione della procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile presentare la candidatura entro le ore 13:00 del primo giorno feriale utile.

Non saranno prese in considerazione le PEC inviate oltre le ore 13:00:00 del giorno indicato, in quanto considerate tardive.

3. **La domanda ed i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo protocollo@pec.torvergata.it, citando nell'oggetto: "**PEC Domanda RTT - Riferimento 2445**". Si raccomanda (1) di considerare per singola PEC un limite dimensionale massimo degli allegati pari a 30 Mbyte, con possibilità di utilizzare più PEC successive, opportunamente numerate, per completare l'invio della documentazione nonché (2) di **utilizzare un numero massimo di 20 battute per denominare i file allegati e di non inserire caratteri speciali**. La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 68 del 2005.

Si precisa che, in caso di invio di più PEC successive, tutte le suddette PEC dovranno essere trasmesse entro il termine perentorio sopra indicato; non saranno prese in considerazione le PEC inviate oltre le ore 13:00:00 del giorno indicato, in quanto considerate tardive.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, si fa presente che **esclusivamente in caso di comprovata impossibilità oggettiva ad attivare un'utenza PEC o ad utilizzare la modalità di invio della candidatura tramite PEC** – impossibilità da rendere **previamente nota** all'Amministrazione tramite comunicazione all'indirizzo concorsi@uniroma2.it – la presentazione della domanda e dei relativi allegati potrà essere effettuata tramite spedizione per raccomandata a/r: **in tal caso, i candidati sono tenuti ad inviare la documentazione (non in formato cartaceo, ma) in formato pdf su supporto informatico di memorizzazione (non riscrivibile, con indicazione del nominativo del candidato trascritto a mano)**. Sulla busta contenente la domanda e i relativi allegati, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Cracovia, 50, 00133 Roma, devono essere riportati in stampatello i seguenti dati: "*Nome e cognome del*

candidato - Domanda procedura RTT – Riferimento 2445”. Ai fini dell'accertamento della tempestività di presentazione della domanda fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

5. Nella domanda i candidati sono tenuti a **dichiarare** sotto la propria responsabilità:

- 1) il nome e il cognome (*le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile*);
- 2) il luogo, la data di nascita;
- 3) l'indirizzo di residenza o di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e di PEC, nonché il recapito telefonico, eletti dal candidato per le comunicazioni e notifiche a tutti gli effetti legali relative alla procedura di cui al presente bando;
- 4) il codice fiscale;
- 5) la cittadinanza posseduta (*il possesso della cittadinanza italiana o quella di un altro Stato membro dell'Unione Europea oppure di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che pur non avendo la cittadinanza di uno Stato membro sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria*);
- 6) il possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, voce “*Requisito specifico di partecipazione*”;
- 7) in caso di possesso di un **titolo di studio conseguito all'estero**, gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico (*equipollenza*) o di riconoscimento finalizzato (*equivalenza*) del titolo estero a quello italiano oppure gli estremi della richiesta presentata;
- 8) il godimento dei diritti civili e politici;
- 9) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- 10) di essere immuni da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (*anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento*) e i procedimenti penali in corso o pendenti eventualmente a proprio carico;
- 11) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi leva (*la dichiarazione in merito a tale requisito è richiesto ai soli cittadini italiani*);
- 12) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (*tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa*);
- 13) di avere l'idoneità fisica al servizio, cui la procedura selettiva si riferisce;
- 14) per i candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992: richiesta riguardo all'**ausilio necessario** in relazione al proprio handicap e/o all'eventuale **necessità di tempi aggiuntivi** per l'espletamento delle *prove*, ai sensi della normativa vigente, richiesta comprovata da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica;
- 15) per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento: richiesta riguardo all'**ausilio necessario** e/o all'eventuale **necessità di tempi aggiuntivi** per l'espletamento delle *prove*, ai sensi della normativa vigente, richiesta comprovata da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica;
- 16) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

- 17) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- 18) di non essere professore universitario di prima o seconda fascia o ricercatore assunto a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;
- 19) di non aver usufruito, per almeno un triennio, di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. (RTT);
- 20) di non avere un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo
- 21) di essere consapevole che il decreto di nomina della commissione giudicatrice, i criteri di valutazione definiti dalla commissione giudicatrice, unitamente al verbale della relativa riunione, l'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta, le modalità di svolgimento ed il calendario della suddetta discussione e del citato accertamento, nonché il decreto rettorale di approvazione degli atti e la relazione finale dei lavori, saranno resi noti mediante pubblicazione degli atti e/o del relativo avviso sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il seguente link:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt

6. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, in aggiunta alle dichiarazioni di cui sopra, devono altresì rendere le seguenti dichiarazioni:

- a) di godere dei diritti politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

7. I candidati sono tenuti ad **allegare** alla domanda:

- a) *curriculum vitae*, redatto in lingua italiana (e, eventualmente, **anche in lingua inglese**), firmato digitalmente oppure datato, sottoscritto con firma autografa in calce e siglato in ogni pagina, con l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il *curriculum vitae* deve contenere l'attività scientifica svolta (*le pubblicazioni scientifiche devono essere in regola con la normativa sulla stampa alla data di scadenza di presentazione della domanda*), l'esperienza didattica maturata e l'indicazione dei periodi di congedo di documentata assenza dal servizio, previsti dalla normativa vigente, diversi da quelli per motivo di studio. **Si segnala che, in caso di mancata allegazione del curriculum vitae in lingua italiana, la commissione esaminatrice non potrà procedere alla relativa valutazione;**
- b) elenco, firmato digitalmente oppure datato, sottoscritto con firma autografa in calce e siglato su ogni pagina, delle pubblicazioni che il candidato intende sottoporre a valutazione, nel numero massimo di cui all'articolo 1, comma 1, alla voce "*Numero massimo di pubblicazioni*" del presente decreto, da presentarsi con le modalità di cui al successivo articolo 4, rubricato "*Titoli e pubblicazioni- modalità di presentazione*";
- c) dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle pubblicazioni presentate;

- d) *(solo in caso di richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi)* idonea certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica fondante la richiesta di ausili o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;
- e) *(solo per i candidati in possesso di titolo estero)* provvedimento di avvenuto riconoscimento del valore legale del titolo estero posseduto *(equipollenza/equivalenza)* oppure, in mancanza del suddetto provvedimento, la ricevuta di avvenuta presentazione della relativa richiesta;
- f) copia *(fronte e retro)* del documento di identità in corso di validità;
- g) copia *(fronte e retro)* del codice fiscale in corso di validità.

8. Ogni eventuale variazione relativa alla residenza e/o al domicilio, all'indirizzo PEC ed e-mail, nonché al recapito telefonico, eletti dai candidati ai fini della presente procedura, dovrà essere comunicata alla Direzione V – Divisione 4 – Ufficio Concorsi dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (*email: concorsi@uniroma2.it*).

9. Non si terrà conto delle domande inoltrate o spedite successivamente alla scadenza del termine perentorio stabilito dal presente articolo.

10. L'Amministrazione declina ogni responsabilità nell'ipotesi di dispersione delle comunicazioni dalla stessa inviate, ove tale dispersione sia da imputarsi a inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato nella domanda di partecipazione e/o mancata o non tempestiva comunicazione dell'avvenuto mutamento dei recapiti inizialmente indicati dal candidato nella domanda di partecipazione, né assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, telegrafici o per eventuale illeggibilità dei file trasmessi tramite PEC, che non siano imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o che siano imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

11. Ai sensi della normativa vigente non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.

Art. 4 - Titoli e pubblicazioni - modalità di presentazione

1. Nel termine perentorio di cui al precedente articolo, le pubblicazioni, l'elenco delle pubblicazioni, la dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle pubblicazioni presentate, eventuali documenti e titoli *(autocertificati ai sensi della normativa vigente)* – ove non siano già indicati nel curriculum vitae –, ritenuti utili ai fini della procedura, vanno inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in formato PDF, all'indirizzo protocollo@pec.torvergata.it, citando nell'oggetto: “Pubblicazioni e titoli – Procedura RTT - Riferimento 2445”. Si raccomanda (1) di considerare per singola PEC un limite dimensionale massimo degli allegati pari a 30 Mbyte, con possibilità di utilizzare più PEC successive, opportunamente numerate, per completare l'invio della documentazione nonché (2) di **utilizzare un numero massimo di 20 battute per denominare i file allegati e di non inserire caratteri speciali**. La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 68 del 2005.

Si precisa che non saranno prese in considerazione le PEC inviate oltre le ore 13:00:00 del termine perentorio di cui al precedente articolo, in quanto considerate tardive, nonché che, in caso di invio di più PEC successive, tutte le suddette PEC dovranno essere trasmesse entro il suddetto termine perentorio.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, si fa presente che **esclusivamente in caso di comprovata impossibilità oggettiva ad attivare un'utenza PEC o ad utilizzare la modalità di invio della**

candidatura tramite PEC – impossibilità da rendere previamente nota all'Amministrazione tramite comunicazione all'indirizzo concorsi@uniroma2.it – le pubblicazioni, l'elenco delle pubblicazioni, la dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle pubblicazioni presentate, eventuali documenti e titoli (*autocertificati ai sensi della normativa vigente*) – *ove non siano già indicati nel curriculum vitae* –, ritenuti utili ai fini della procedura, potranno essere inviati tramite raccomandata a/r: in tal caso, **i candidati sono tenuti a caricare la documentazione sopra indicata in formato pdf su supporto informatico di memorizzazione (non riscrivibile, con indicazione del nominativo del candidato trascritto a mano), inserito in un apposito plico (separato da quello della domanda)**. Sul plico citato, indirizzato al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Cracovia, 50, 00133 Roma, devono essere riportati i seguenti dati: “*Nome e cognome del candidato - Pubblicazioni e titoli – Procedura RTT – Riferimento 2445*”. Ai fini dell'accertamento della tempestività di presentazione della domanda fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuale illeggibilità dei file inviati tramite PEC o caricati su qualsivoglia supporto informatico nonché per eventuali disguidi postali e/o telegrafici, che non siano imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o che siano imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4. Ai sensi della normativa vigente la Pubblica Amministrazione non può accettare certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana, pertanto, in tal caso, saranno accettate **solo le autocertificazioni**.

5. I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono dimostrare la conformità all'originale della documentazione prodotta avvalendosi delle modalità previste dagli articoli 19 e 19-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii. (*cfr. Allegato B al presente decreto*).

6. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono autocertificare:

- a) stati, fatti e qualità certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
- b) stati, fatti e qualità certificabili o attestabili in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del/la dichiarante, indicando la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano.

7. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 6, i candidati, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, dovranno effettuare una semplice dichiarazione relativa a stati, fatti e qualità richiesti. Al momento dell'eventuale assunzione in servizio, dette dichiarazioni dovranno essere comprovate mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale con le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

9. Sono valutabili ai fini della procedura esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo

o digitale, presentati dai candidati in ossequio a quanto previsto nel presente bando. La tesi di dottorato, ove inclusa tra le pubblicazioni presentate dal candidato nel rispetto del numero massimo previsto, è presa in considerazione per la valutazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.

10. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati unitamente al documento di accettazione dell'editore.

11. Per le pubblicazioni edite in Italia si applicano gli adempimenti previsti dalla legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.

12. Per tutte le pubblicazioni, edite sia in Italia che all'estero, devono risultare:

- a) la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione;
- b) codice ISBN oppure ISSN oppure DOI o altro equivalente.

13. Le pubblicazioni ed i titoli devono essere presentati nella lingua originale. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. In ogni caso, la commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 7 ha facoltà di richiedere ai candidati, in un qualunque momento della procedura, una traduzione ufficiale in lingua italiana, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare oppure da un traduttore ufficiale, anche delle pubblicazioni in lingua francese, tedesca e spagnola.

14. Le pubblicazioni scientifiche devono essere numerate in ordine progressivo corrispondente all'elenco presentato dal candidato ed allegato alla candidatura. Le pubblicazioni contenute nell'elenco prodotto dal candidato ma non presentate, la presentazione di pubblicazioni su supporto informatico di memorizzazione non leggibile o la presentazione di pubblicazioni in formato differente da quello richiesto (pdf) non verranno prese in considerazione dalla commissione esaminatrice.

15. Qualora un candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore a quello stabilito dal bando, la commissione procederà alla valutazione delle pubblicazioni, nell'ordine specificato nell'elenco delle pubblicazioni presentato dal candidato, fino al raggiungimento del limite previsto al precedente articolo 1.

16. Per le pubblicazioni in collaborazione, il candidato può allegare dichiarazione che attesti il proprio contributo. In mancanza, le pubblicazioni in collaborazione possono essere oggetto di valutazione, **purché sia possibile enucleare l'apporto individuale del candidato sulla base dei criteri individuati dalla commissione esaminatrice.**

17. Non saranno presi in considerazione le pubblicazioni, i documenti e i titoli presentati dopo la scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto.

18. Non è consentito il mero riferimento a pubblicazioni, documenti e titoli presentati a qualsiasi titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5 - Rinuncia alla procedura

1. I candidati che, proposta domanda di ammissione alla procedura, intendano rinunciare a partecipare alla procedura stessa, sono tenuti a presentare **apposita nota (in formato PDF)**, contenente la dichiarazione di rinuncia, corredata dalla fotocopia del documento di identità, con le seguenti modalità:

- a) invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.torvergata.it;
- b) invio a mezzo **posta elettronica** all'indirizzo: concorsi@uniroma2.it.

2. Tale rinuncia è irrevocabile.

Art. 6 - Controlli dell'Amministrazione e cause di esclusione

1. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle istanze di partecipazione e sulle attestazioni e certificazioni prodotte dai candidati, in relazione a quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di sanzioni penali.
4. L'eventuale esclusione dalla procedura può essere disposta dall'Ateneo in qualsiasi momento, anche in seguito alla conclusione della procedura e successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
5. In caso di esclusione, il candidato sarà destinatario di un provvedimento rettorale, personale e motivato, notificato all'indirizzo PEC (o, in mancanza, all'indirizzo email) eletto nella domanda di partecipazione alla procedura.
6. Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura, tra gli altri:
 - (a) l'assenza della sottoscrizione nella domanda di partecipazione o la sua apposizione in una modalità diversa da quelle precisate all'articolo 3, comma 2;
 - (b) il difetto in ordine al possesso di uno o più dei requisiti prescritti;
 - (c) la mancata allegazione del provvedimento di riconoscimento accademico o di riconoscimento finalizzato del titolo estero a quello italiano ovvero della copia della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza presentata;
 - (d) il mancato avvio, entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle candidature, della procedura di riconoscimento legale del titolo di studio straniero posseduto;
 - (e) la non veridicità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione;
 - (f) l'invio della candidatura successivamente alla scadenza del termine perentorio stabilito dal precedente articolo 3, comma 2;
 - (g) la mancata allegazione del pdf relativo alla domanda o l'allegazione di un file avente estensione differente da quella richiesta (.pdf), pur in presenza degli altri allegati prescritti.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

1. La commissione è costituita, garantendo - per quanto possibile - l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre componenti, in maggioranza appartenenti ad altri Atenei, anche stranieri, o ad istituzioni di ricerca, tutti nel ruolo di professori ordinari oppure dei quali almeno due nel ruolo di professori ordinari e uno nel ruolo di professore associato, tutti inquadrati nel SSD o nei SSD oggetto della procedura, ovvero, in subordine e in caso di impossibilità comprovata, appartenenti al MSC nel quale sia ricompreso il o i SSD oggetto della procedura.
2. Il Consiglio di Dipartimento proponente, nella composizione ristretta a professori ordinari e associati, designa un componente della commissione e indica quattro nominativi tra i quali saranno sorteggiati i restanti due componenti. In specie:
 - ove il componente designato dal Consiglio di Dipartimento sia un professore associato, la lista dei componenti sorteggiabili sarà costituita da quattro nominativi nel ruolo di professore ordinario;
 - ove il componente designato dal Consiglio di Dipartimento sia un professore ordinario, la lista dei componenti sorteggiabili potrà essere costituita da quattro nominativi nel ruolo di professore ordinario oppure da tre nominativi nel ruolo di professore ordinario e un nominativo nel ruolo di professore associato.

3. La nomina avviene con decreto del Rettore ed è resa pubblica sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il link:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt

4. Per la costituzione della commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

5. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione da parte del Rettore.

6. Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata decorre il termine perentorio di **otto giorni** per la presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. L'istanza di ricusazione, firmata digitalmente oppure siglata su ogni pagina, datata e sottoscritta con firma autografa in calce, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC protocollo@pec.torvergata.it oppure all'indirizzo email concorsi@uniroma2.it.

7. La presentazione di eventuali istanze di ricusazione sospende il procedimento ai fini della valutazione dell'istanza e dell'eventuale sostituzione del commissario ricusato.

8. Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione, il termine di cui al precedente comma cessa di decorrere anche anticipatamente.

9. Qualora la causa di ricusazione sopravvenga dopo il termine di cui al precedente comma 5, purché prima della seduta di insediamento della commissione, il termine suddetto decorre dall'insorgenza della causa di ricusazione.

Art. 8 - Lavori della commissione giudicatrice

1. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

2. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

3. La commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.

4. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di **tre mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

5. Il Rettore può prorogare, **per una sola volta e per non più di due mesi**, il termine per la conclusione dei lavori su istanza del Presidente della commissione per comprovati motivi da quest'ultimo segnalati ovvero d'ufficio, ove, a seguito di apposita istruttoria, siano state riscontrate oggettive situazioni che hanno impedito la conclusione tempestiva dei lavori.

6. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, anche a seguito di proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, ove individuabili, o dell'intera commissione, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5.

Art. 9 – Svolgimento della selezione

1. La commissione, nella riunione di insediamento:

- (a) individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante;
- (b) definisce i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, definiti con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 25 maggio 2011, n. 243, nonché i criteri per l'attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna pubblicazione, tenendo conto dei seguenti parametri:
- per i titoli ed il curriculum: **fino ad un massimo di 40 punti**;
 - per le pubblicazioni scientifiche: **fino ad un massimo di punti 50**;
 - per la consistenza complessiva della produzione scientifica di ogni candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali: **fino a un massimo di 10 punti**.
- (c) determina le modalità della discussione pubblica e dell'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta.
2. I criteri di valutazione definiti dalla commissione giudicatrice, unitamente al verbale della relativa riunione, sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il link:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt
3. Trascorsi sette giorni dall'avvenuta pubblicizzazione dei criteri di valutazione, la commissione giudicatrice può intraprendere la fase valutativa della procedura pubblica selettiva.
4. La fase valutativa si articola in
- a) valutazione preliminare dei candidati:** la commissione giudicatrice, previa verifica delle incompatibilità con i candidati effettuata secondo la normativa vigente, **formula in sede preliminare un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica di ciascun candidato**, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei criteri e dei parametri definiti nella riunione di insediamento (*senza procedere all'attribuzione dei punteggi*) e individua i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (*cfr. commi da 5 a 11 del presente articolo*);
- b) valutazione conclusiva dei candidati:** all'esito della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica sostenuta dai candidati ammessi, la commissione attribuisce i punteggi conseguiti, individua il vincitore e, in caso di più candidati selezionati con giudizio finale positivo, redige la graduatoria di merito (*cfr. commi da 12 a 21 del presente articolo*).

Della valutazione dei titoli

5. La commissione effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento al profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli:
- a) dottorato di ricerca o equivalenti, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
 - b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
 - c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
 - d) documentata attività in campo clinico relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
 - e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;

- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista.

6. La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Della valutazione della produzione scientifica

7. La commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti - ove inclusa tra le pubblicazioni presentate dal candidato nel rispetto del numero massimo previsto - è oggetto di valutazione anche in assenza delle condizioni sopra citate.

8. La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la selezione e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

9. La commissione esaminatrice valuta altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

10. Nell'ambito dei gruppi scientifico-disciplinari in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) «impact factor» totale;
- d) «impact factor» medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

11. A conclusione della valutazione preliminare, ove il numero dei candidati sia superiore a sei, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e

comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Ove il numero dei candidati sia pari o inferiore a sei, tutti i candidati sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e dell'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera

12. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta, nonché le modalità di svolgimento - se in presenza o in telematica -, il luogo o, in caso di svolgimento in modalità telematica, la piattaforma, la data e l'ora di svolgimento della suddetta discussione e del citato accertamento sono resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il link:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt

e comunicati ai candidati ammessi mediante posta elettronica **almeno 15 giorni prima** della data di svolgimento della suddetta discussione e del citato accertamento.

13. Resta fermo che costituisce precipuo onere dei candidati consultare la pagina del sito istituzionale dedicata alla procedura per ogni informazione o aggiornamento in merito.

14. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e l'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta hanno natura pubblica e si svolgono contestualmente.

15. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta.

16. Per essere ammessi a sostenere la discussione pubblica i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, in corso di validità.

17. La mancata presentazione alla discussione pubblica e all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera - siano essi in presenza o in modalità telematica - è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla procedura pubblica selettiva.

18. A conclusione della discussione pubblica, la commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione secondo i criteri e i parametri definiti nella riunione di insediamento e debitamente pubblicizzati.

19. Il giudizio finale è considerato positivo se il candidato consegue un punteggio complessivo **non inferiore a 70 su 100**.

20. In caso di più candidati selezionati con giudizio finale positivo, la commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, individua il candidato vincitore, in base al punteggio conseguito, e colloca gli altri in ordine di merito, formulando apposita graduatoria.

21. La commissione giudicatrice, conclusi i lavori, trasmette gli atti al Responsabile del procedimento di cui al successivo articolo 16.

Art. 10 - Accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni - dei quali sono parte integrante i giudizi, i punteggi assegnati a ciascun candidato e la motivazione della scelta del vincitore - e dalla relazione finale dei lavori svolti.

2. La regolarità formale degli atti della commissione è accertata con decreto rettorale.

3. Il decreto rettorale di approvazione degli atti e la relazione finale dei lavori sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il seguente link:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt

4. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro il quale la commissione è tenuta a provvedere.

Art. 11 - Chiamata ricercatore

1. Entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto rettorale di approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento proponente, in composizione ristretta ai professori ordinari e associati, propone al Rettore la chiamata del vincitore, con specificazione del settore scientifico disciplinare di afferenza. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro.

3. La graduatoria di merito rimane valida per dodici mesi dalla data di approvazione degli atti, ai fini delle successive proposte di chiamata da parte del Dipartimento proponente o anche dei Dipartimenti interessati, formulabili tassativamente nelle seguenti ipotesi:

- rinuncia alla chiamata da parte del candidato vincitore o dell'idoneo chiamato dal Consiglio di Dipartimento a ricoprire il posto a seguito di scorrimento della graduatoria;
- mancata assunzione in servizio del candidato dichiarato vincitore nei termini stabiliti;
- recesso dal contratto, durante i tre mesi di prova;
- dimissioni intervenute successivamente alla data di presa di servizio e comunque entro undici mesi dalla stessa;
- impossibilità di procedere alla chiamata del candidato vincitore per difetto dei requisiti, dichiarati nella domanda di partecipazione, quali ad esempio il mancato conseguimento del provvedimento di riconoscimento legale del titolo accademico straniero, ovvero in presenza di parere sfavorevole, emesso dal Ministero dell'Università e Ricerca ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 10 maggio 2023 n. 456.

Art. 12 – Natura e stipula del contratto

1. Il contratto di lavoro subordinato che si instaura con il ricercatore a tempo determinato in tenure track deve essere stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data della delibera di approvazione della chiamata da parte del Consiglio di amministrazione.

2. Il contratto di diritto privato, che ha una durata complessiva di sei anni e non è prorogabile né rinnovabile, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- (a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- (b) il Dipartimento di afferenza;
- (c) il regime di impegno cui è assoggettato il ricercatore;
- (d) l'indicazione delle attività da svolgere;
- (e) l'indicazione del trattamento economico complessivo, nonché del corrispondente trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale;
- (f) l'indicazione del periodo di prova della durata di 3 mesi;

(g) le cause di risoluzione del contratto.

3. Qualora, anche nelle more del completamento della procedura pubblica selettiva, vengano in essere circostanze preclusive dell'assunzione, sia di natura normativa sia di natura organizzativa o anche solo finanziaria, l'Amministrazione si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.

4. Costituisce condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura pubblica selettiva che ne costituisce il presupposto. Le ulteriori cause di risoluzione sono specificate nel contratto.

5. Tenuto conto che la posizione richiesta è a valere sulle risorse di cui al Decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, stante il disposto dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, **la presa di servizio dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2027**. Qualora la presa di servizio non dovesse avvenire, per qualsiasi causa, entro il predetto termine, l'Ateneo si riserva la facoltà di revocare il presente bando e di non procedere all'eventuale chiamata e assunzione dell'avente diritto per sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria.

Art. 13 – Rapporto di lavoro

1. Il ricercatore svolge i seguenti compiti:

- attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico disciplinare che ne identifica il profilo;
- attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti organi;
- partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Ateneo, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
- attività di tutorato e di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
- assunzione eventuale di funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
- partecipazione alle attività del Dipartimento di afferenza, ai Consigli di corso di studio e alle riunioni delle commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nei regolamenti d'Ateneo vigenti.

2. L'impegno annuo complessivo del ricercatore è stimato in 1500 ore, per il regime di impegno a tempo pieno, e in 750 ore, per il regime di impegno a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.

3. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni.

4. Il ricercatore è tenuto a presentare una relazione annuale sull'attività di ricerca, di didattica e gestionale svolte, che vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

5. Il periodo di prova della durata di 3 mesi e la valutazione dello stesso compete al Dipartimento di afferenza.

6. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.

7. Il ricercatore a tempo determinato in tenure track può variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento di appartenenza che ne deve garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio dal tempo definito al tempo pieno. La richiesta di variazione

ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al Rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno.

8. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. a carico dell'Ateneo.

9. Al ricercatore a tempo determinato in tenure track si applicano le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

10. Al ricercatore a tempo determinato in tenure track si applica quanto disposto dal Decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 330 in tema di mobilità temporanea.

11. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai ricercatori è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino al 5 per cento, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione, salvo diversa previsione normativa.

12. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

13. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

14. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

15. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare.

16. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente bando si applicano al rapporto di lavoro con il ricercatore, in quanto compatibili, le norme del codice civile, le norme vigenti in materia di lavoro dipendente, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, lo Statuto ed i regolamenti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Articolo 14 – Incompatibilità e aspettativa

1. I contratti di lavoro subordinato di cui al presente regolamento sono incompatibili:

- (a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, nei casi in cui sia consentito dagli ordinamenti di appartenenza, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a domanda, sono collocati in aspettativa senza assegni né contributi previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo;
- (b) con la titolarità di assegni di ricerca/contratti di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- (c) con borse di dottorato, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere;
- (d) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Al ricercatore a tempo determinato in tenure track si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

3. Al ricercatore in regime di impegno a tempo pieno è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge, sulla base della disciplina anche regolamentare prevista, previo parere vincolante del Consiglio di Dipartimento di afferenza.
4. Il ricercatore in regime di impegno a tempo definito può svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuativa, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
5. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
6. Il ricercatore non ha diritto ad aspettativa o a congedo se non nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo, per le incompatibilità, le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi e l'aspettativa si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali - Informativa

1. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali forniti nell'istanza di partecipazione, eventualmente comunicati con documenti integrativi della suddetta istanza o altrimenti acquisiti dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (*es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, ecc.*), è finalizzato all'espletamento e alla gestione della procedura e dei procedimenti connessi e strumentali alla stessa (*ivi incluso l'eventuale accesso agli atti della procedura*), all'eventuale procedimento di assunzione in servizio nonché, ove previsto dal bando, alla gestione delle graduatorie. Il trattamento dei dati viene espletato da parte di personale autorizzato ed è effettuato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità.
2. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata nella persona del rappresentante legale il Rettore *pro tempore*, con sede in Roma (00133), Via Cracovia, 50 (PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it).
3. L'informativa, resa ai sensi della normativa vigente, è disponibile sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata alla pagina:

https://web.uniroma2.it/it/contenuto/trattamento_dei_dati_personali

Art. 16 - Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa competente è individuata nella Direzione V - Divisione 4 - Ufficio Concorsi (*e-mail: concorsi@uniroma2.it*).
2. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Annalisa De Cesare, responsabile dell'Ufficio Concorsi (*e-mail: concorsi@uniroma2.it*).

Art. 17 – Pubblicità e disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.
2. L'avviso di indizione della procedura pubblica selettiva è pubblicizzato sulla Gazzetta ufficiale – 4^a serie speciale – Concorsi ed esami.
3. Il decreto di indizione della procedura pubblica selettiva è pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:

<https://bandi.miur.it/> e <https://euraxess.ec.europa.eu/>

4. Il presente decreto è acquisito alla raccolta ufficiale dell'Ateneo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il seguente link:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt

IL RETTORE

(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)

ALLEGATO A

Schema per la compilazione della domanda

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il/la sottoscritto/a	(inserire nome e cognome le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubi)
nato a	
in data	
residente in	(inserire città, cap, via/viale/piazza/largo, numero civico)
domiciliato in	(inserire città, cap, via/viale/piazza/largo, numero civico)
codice di identificazione personale (codice fiscale)	
indirizzo email	
indirizzo PEC	
recapito telefonico	

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla seguente procedura pubblica selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. (ricercatore in tenure track), in regime di impegno a tempo pieno:

presso il Dipartimento di	
per il settore scientifico disciplinare	
Riferimento	2445

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 2000 e ss.mm.ii., il/la sottoscritto/a

DICHIARA ⁽¹⁾

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 1) di essere cittadino _____;
- 2) di essere in possesso del seguente requisito di cui all'articolo 1, comma 1, voce "Requisito specifico di partecipazione" del decreto rettorale di indizione della procedura:

⁽¹⁾ Nella compilazione dello schema di domanda si raccomanda:

- di prestare attenzione alla completezza e correttezza delle dichiarazioni rese;
- in presenza di più ipotesi alternative, di apporre una X sulla dichiarazione da rendere;
- di inserire nell'elenco degli allegati (in calce alla domanda) solo quanto viene effettivamente allegato alla domanda;
- di cancellare dallo schema di domanda e dall'elenco degli allegati tutto ciò che non è di interesse e che non è oggetto di dichiarazione o di trasmissione.

Dottorato di ricerca

in

conseguito presso

in data:

compilare anche la seguente parte in caso di titolo di studio conseguito all'estero:

☐ **nonché** di essere in possesso del seguente provvedimento di riconoscimento legale del titolo di studio suindicato:

(tipologia provvedimento) _____

rilasciato da:

in data:

in alternativa

☐ **nonché** di aver avviato la procedura per il riconoscimento legale del titolo di studio suindicato come da seguente richiesta:

(inserire gli estremi della richiesta: data, ente destinatario) _____

3) di godere dei diritti civili e politici (*ndr: si ricorda che i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini della partecipazione alla procedura, il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza*);

4) quanto all'iscrizione nelle liste elettorali:

☐ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ (prov. ____)

oppure

☐ di **non** essere iscritto per le seguenti motivazioni: _____

(*ndr: I cittadini stranieri devono dichiarare la struttura amministrativa - Comune od altro organismo amministrativo - nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure indicare i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime*)

5) quanto alle condanne penali e ai procedimenti penali pendenti:

☐ di **non** aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente;

oppure

☐ di aver riportato le seguenti condanne penali: _____ (*ndr: è preciso onere del candidato indicare nella domanda di aver o meno riportato condanne penali, anche non ancora passate in giudicato; occorre indicare: data del provvedimento _____ autorità giudiziaria che lo ha emesso _____*);

nonché

☐ di **non** avere procedimenti penali pendenti;

oppure

☐ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: _____ *(n.d.r.: è preciso
onere del candidato indicare nella domanda di essere o meno sottoposto a procedimento penale);*

6) *(n.d.r.: per i soli candidati italiani)* quanto agli obblighi di leva:

☐ di aver adempiuto agli obblighi del servizio di leva

oppure

☐ di essere nella posizione di milite esente

oppure

☐ di essere nella posizione di milite assolto

oppure

☐ di godere della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui alla legge 23 agosto 2004 n. 226:
“Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”;

7) quanto ai servizi prestati presso pubbliche amministrazioni:

☐ di avere prestato servizio/servizi presso pubbliche amministrazioni come dichiarato/i e dettagliato/i
nell'allegato *curriculum vitae*, cui si fa rinvio *(n.d.r.: si raccomanda di indicare nel curriculum vitae ogni
dettaglio utile all'esatta identificazione del servizio prestato – ad esempio: ente, qualifica, periodo –
nonché le cause di risoluzione, ove intervenuta)*

oppure

☐ di **non** aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione;

8) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui la procedura si riferisce;

9) *(per i candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992)* di avere necessità
dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi della legge n. 104 del 1992:

come risulta dall'allegata certificazione;

10) *(per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento)* di avere necessità:

dei seguenti ausili:

e/o dei seguenti tempi aggiuntivi:

11) *(per i soli candidati aventi cittadinanza straniera)* di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

12) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

- 13) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 14) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- 15) di non essere professore universitario di prima o seconda fascia o ricercatore assunto a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;
- 16) di non aver usufruito, per almeno un triennio, di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. (RTT);
- 17) di non avere un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
- 18) di essere consapevole che il decreto di nomina della commissione giudicatrice, i criteri di valutazione definiti dalla commissione giudicatrice, unitamente al verbale della relativa riunione, l'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta, le modalità di svolgimento ed il calendario della suddetta discussione e del citato accertamento, nonché il decreto rettorale di approvazione degli atti e la relazione finale dei lavori, saranno resi noti mediante pubblicazione degli atti e/o del relativo avviso sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il seguente link:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt

Il/La sottoscritto/a dichiara di eleggere i seguenti recapiti di riferimento:

indirizzo	Via _____ città _____ prov. _____ cap _____
indirizzo email	_____
indirizzo PEC	_____
recapito telefonico	_____

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica degli stessi che dovesse successivamente intervenire.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

(n.d.r.: si raccomanda di inserire nel seguente elenco solo quanto viene effettivamente allegato alla domanda e di cancellare quanto non sia di interesse)

- a) *curriculum vitae*, redatto in lingua italiana (e, eventualmente, anche in lingua inglese), firmato digitalmente oppure datato, sottoscritto con firma autografa in calce e siglato in ogni pagina, con l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il *curriculum vitae* deve contenere l'attività scientifica svolta (*le pubblicazioni scientifiche devono essere in regola con la normativa sulla stampa alla data di scadenza di presentazione della domanda*), l'esperienza didattica maturata e l'indicazione dei periodi di congedo di documentata assenza dal servizio, previsti dalla normativa vigente, diversi da quelli per motivo di studio;

- b) elenco, firmato digitalmente oppure datato, sottoscritto con firma autografa in calce e siglato su ogni pagina, delle pubblicazioni che il candidato intende sottoporre a valutazione, nel numero massimo di cui all'articolo 1, comma 1, alla voce "*Numero massimo di pubblicazioni*" del decreto di indizione della procedura, da presentarsi con le modalità di cui all'articolo 4 del bando;
- c) dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle pubblicazioni presentate;
- d) *(solo in caso di richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi)* idonea certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica fondante la richiesta di ausili o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;
- e) *(solo per i candidati in possesso di titolo estero)* provvedimento di avvenuto riconoscimento del valore legale del titolo estero posseduto *(equipollenza/equivalenza)* oppure, in mancanza del suddetto provvedimento, la ricevuta di avvenuta presentazione della relativa richiesta;
- f) copia *(fronte e retro)* del documento di identità in corso di validità;
- g) copia *(fronte e retro)* del codice fiscale in corso di validità.

Data _____

(firma)

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato tutte le disposizioni contenute nel decreto di indizione della procedura (Rif. 2445), ivi incluso l'articolo 15 - *Trattamento dei dati personali - Informativa* e di avere conoscenza e consapevolezza delle finalità e delle modalità di trattamento dei propri dati.

Data _____

(firma)

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE DI COPIA
(ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a	<i>(inserire nome e cognome le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubi)</i>
nato a	
in data	
residente in	<i>(inserire città, cap, via/viale/piazza/largo, numero civico)</i>
domiciliato in	<i>(inserire città, cap, via/viale/piazza/largo, numero civico)</i>
codice di identificazione personale (codice fiscale)	
indirizzo email	
indirizzo PEC	

sotto la propria responsabilità e con piena consapevolezza e conoscenza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Il dichiarante
(firma)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'Informativa Privacy, di cui all'articolo 15 del decreto di indizione della procedura (Rif. 2445) e di avere conoscenza e consapevolezza delle finalità e delle modalità di trattamento dei propri dati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Il dichiarante
(firma)

Nota esplicativa all'Allegato B)

***Dichiarazioni sostitutive di conformità all'originale di copia
disciplinate dall'art. 19 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445***

Con le dichiarazioni sostitutive di conformità all'originale di copia disciplinate dall'art. 19 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445 viene attestata la conformità all'originale di copia di un documento rilasciata da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione, di un titolo di studio.

Le dichiarazioni sostitutive di conformità all'originale di copia possono essere sostituite dalla dichiarazione di conformità all'originale apposta in calce alla copia del documento.

I titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in un'unica dichiarazione sostitutiva, purché siano indicati analiticamente ed espressamente, non essendo sufficiente allo scopo una generica espressione del tipo "tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale".

A titolo puramente esemplificativo si riportano talune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia:

la copia della seguente pubblicazione dal titolo _____, di cui al n. ____ dell'elenco "pubblicazioni" allegato alla domanda, edita da _____ riprodotta per intero oppure riprodotta per estratto da pag. ____ a pag. ____ e, quindi, composta da n. ____ fogli è conforme all'originale;

la copia del seguente atto/documento _____, conservato/rilasciato dalla seguente amministrazione pubblica _____, composto da n. ____ fogli è conforme all'originale.